

Bologna, 2 Agosto 2004

Prot. ASS/SAS/04/28572

Circolare n. 14

- Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Emilia-Romagna
- Ai Presidenti delle Amministrazioni
Provinciali della Regione Emilia-Romagna
- Ai Magnifici Rettori
delle Università degli Studi
della Regione Emilia-Romagna
- Ai Direttori Generali
delle Aziende Unità Sanitarie Locali
- Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Unità Sanitarie Locali

e, p.c. Al Ministero della Salute

Loro Indirizzi

Oggetto: sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2004, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 20/2002 e successive modificazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20, che proibiva la sperimentazione su cani e gatti e la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, ad eccezione dei casi autorizzati, nel territorio della Regione.

La sentenza, resa in materia di ricerca scientifica, è motivata dal fatto che il decreto legislativo n. 116 del 1992 (recante la disciplina nazionale in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze di sperimentazione e la tutela ed il benessere degli animali e che tali norme costituiscono quindi un principio fondamentale non derogabile o modificabile da parte del legislatore regionale.

Inoltre, la pronuncia della Corte Costituzionale non ammette che la legge regionale possa stabilire misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e censura il nuovo sistema delle autorizzazioni regionali, in quanto indeterminato, dando altresì conto che limiti differenziati da regione a regione potrebbero essere aggirati con estrema facilità.

Pertanto, cessano di avere efficacia gli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 del 2002 (e dunque anche il sistema sanzionatorio e della vigilanza), con la conseguenza ulteriore che risultano incoerenti con l'ordinamento giuridico gli atti ed i provvedimenti comunali adottati e portati in esecuzione in osservanza della legge medesima, come il diniego all'allevamento per cani e gatti a scopo sperimentazione.

L'intervenuta dichiarazione di illegittimità e la conseguente caducazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, delle norme di legge in questione, non determina tuttavia automaticamente la decadenza dei provvedimenti adottati in loro osservanza, imponendo invero alle Amministrazioni competenti la necessità di intervenire con ulteriori e specifici atti al fine di ripristinare la congruenza rispetto alla legge delle decisioni amministrative, alla luce della rinnovata situazione normativa.

I Sindaci dei Comuni interessati, nel sottoporre a revisione i propri provvedimenti a richiesta degli interessati ovvero anche attivandosi d'ufficio in via di autotutela, rilasceranno quindi le nuove autorizzazioni nel rispetto di quanto già previsto dal decreto legislativo n.116 del 1992 ed adotteranno ogni ulteriore e necessario provvedimento consequenziale o connesso, provvedendo a rettificare i provvedimenti già emessi o dando vita a nuovi atti, che sostituiscano integralmente quelli in precedenza adottati.

Al riguardo, si ritiene che non possano in alcun modo operare meccanismi di reviviscenza pura e semplice delle autorizzazioni in precedenza rilasciate, bensì che occorrano nuovi atti o provvedimenti espliciti che, preso atto del nuovo quadro normativo venutosi a determinare, operino alla luce del citato decreto legislativo 116/92 e dispongano compiutamente per il futuro.

Si coglie l'occasione per sottolineare quindi che i nuovi provvedimenti, sia che intervengano in via di rettifica che attraverso un integrale rimozione degli atti in precedenza adottati, non potranno che conformarsi ai parametri richiesti e disciplinati dalle disposizioni di legge ed in particolare dal d.lgs. 116 del 1992 in materia di sperimentazione sugli animali, imponendo dunque, per il loro legittimo rilascio, la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività in interesse.

La sussistenza di detti requisiti sarà accertata attraverso l'attività svolta ed il parere espresso dall'Azienda Usl competente e, a seconda delle concrete situazioni in essere, si potrà dar luogo ad autorizzazioni piene, ovvero anche condizionate al soddisfacimento – entro un determinato termine - di particolari condizioni o requisiti, indicati in apposite prescrizioni di accompagnamento del provvedimento amministrativo, e finanche – in caso di assenza dei parametri richiesti dalla legge risultante particolarmente grave - al diniego dell'autorizzazione medesima.

Del pari, i nuovi provvedimenti comunali sono chiamati ad individuare la data di decorrenza della loro efficacia, tenendo conto della necessità di disciplinare gli effetti e la vigenza degli atti in precedenza adottati ed ora da rimuovere, prodottisi pro-tempore nel periodo in cui è rimasta in vigore la legge regionale n. 20 del 2002 e successive modificazioni.

Analogamente, il decreto 116/92 torna a regolamentare l'attività di sperimentazione su cani e gatti e le attività di vivisezione a scopo didattico, svolte

dalle Università, dagli Istituti di ricerca e dagli altri soggetti autorizzabili operanti nell'ambito territoriale regionale.

Della legge regionale rimane vigente dunque esclusivamente l'articolo 1, che prevede:

- la promozione di metodologie sperimentali innovative alternative alla sperimentazione;
- a tal fine, la realizzazione di appositi accordi con le Università nell'ambito dei quali istituire appositi Comitati etici per la sperimentazione animale;
- l'istituzione del Comitato etico regionale a scopo di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative, nonché con funzioni di monitoraggio e valutazione dei singoli Comitati etici.

Distinti saluti.

Giovanni Bissoni